



COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

Provincia di TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI - ANNO 2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno *sei* del mese di *febbraio* alle ore *18:30* in Quinto di Treviso nella Sala Consiliare della Sede Municipale, a seguito di convocazione del Sindaco regolarmente comunicata, si è riunito in Seduta Pubblica Ordinaria di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti e assenti:

DAL ZILIO MAURO	P	SARTORI STEFANIA	P
DAL BIANCO ALBERTO	P	ARRIGONI FRANCO	P
FEDALTO FABRIZIO	P	MANTINI ELIO	P
CROSATO RENZO	P	FRANCHETTO GIANLUCA	P
DURIGON IVANO	P	BRUNELLO DINO	P
BRUNELLO ENNIO	P	BERTELLI DANTE	P
FAVARO LUCIANO	P		

Presenti n. 13 Assenti n. 0

Sono presenti senza diritto di voto gli Assessori esterni Soligo Nadia e Da Forno Isabella.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale CESCON GIAMPIETRO.

Il SINDACO DAL ZILIO MAURO nella sua qualità di Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Nomina scrutatori i consiglieri:

DAL BIANCO ALBERTO

SARTORI STEFANIA

BERTELLI DANTE

Invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'odierno ordine del giorno.

Relazione di Pubblicazione (art. 124 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Messo comunale che il presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo Online, per quindici giorni consecutivi.

Li, 03-03-2017

IL MESSO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI - ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi che seguono registrati su supporto digitale la cui trascrizione viene riportata in allegato A).

VISTO l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che comprende:

- l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- il tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi, carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

VISTI gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'articolo 1 della legge n. 147/2013;

ATTESO che l'articolo 1 della legge n. 147/2013, stabilisce:

- al comma 683, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- al comma 676, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille ed il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, può ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, il Comune può determinare l'aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, determinando nel contempo che, per il 2015, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Il medesimo comma prevede che per l'anno 2015, nella determinazione delle aliquote, possono essere superati i limiti di cui al periodo precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011;

- al comma 678, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

- al comma 682, il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernenti, tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO l'art. 22 e seguenti del Regolamento Comunale per la disciplina della IUC, che nella parte terza disciplina la TASI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.6 del 22/03/2016, il quale dispone, tra l'altro, che il Consiglio Comunale approva le aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e stabilisce l'applicazione di detrazioni e riduzioni ed eventuali esenzioni;

DATO ATTO che l'art. 20 del citato Regolamento, stabilisce che con la delibera di cui al comma precedente, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 - art. 1 comma 1 lettera a) - con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011;

PRESO ATTO che la Legge di stabilità per il 2017 (Legge 11/12/2016 n. 232, art. 1 comma 42) ha previsto, tra l'altro, il blocco anche per l'anno 2017 degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai valori deliberati per il 2015;

VISTO che dal 1° gennaio 2016 la TASI non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate con legge e/o regolamento, la relativa entrata stimata coprirà solo marginalmente i costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2017:

MISSIONE 1: Servizi Istituzionali, generali e di gestione	€ 1.680.906,00
MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza	€ 291.463,00
MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio	€ 425.260,00
MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	€ 164.696,00
MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	€ 335.727,00
MISSIONE 7: : Turismo	€ 6.000,00
MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	€ 110.366,00
MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 106.150,00
MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità	€ 617.150,00

MISSIONE 11: Soccorso civile	€ 9.500,00
MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 759.687,00
MISSIONE 13: Tutela della salute	€ 4.000,00
MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività	€ 22.716,00
MISSIONE 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	€ 2.400,00

TOTALE	€ 4.536.021,00
GETTITO PREVISTO DALLA TASI 2017	€ 400.000,00
PERCENTUALE DI COPERTURA	11,34%

RITENUTO opportuno recepire le modifiche normative in merito alle fattispecie imponibili TASI, mantenendo invariate le aliquote, stante l'obbligo di legge e di riassumerle come segue:

- aliquota del 2 per mille alle abitazioni principali esclusivamente di categoria catastale A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze;
- detrazione d'imposta per le abitazioni principali, come sopra individuate, pari ad € 25,00 per ogni figlio, minore di 26 anni, del proprietario o del titolare del diritto reale purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nello stesso nucleo;
- ulteriore detrazione d'imposta per le abitazioni principali, come sopra individuate, pari ad € 50,00 per i nuclei familiari in cui sia presente un portatore di handicap con un grado di invalidità del 100% e/o con una certificazione handicap, in stato di gravità, ai sensi della Legge 104, art. 3, comma 3;
- esonero per tutte le altre abitazioni principali e quelle a queste assimilate per legge e relative pertinenze, alle condizioni richieste dalla vigente normativa;
- esonero dal pagamento del tributo relativamente alla quota del detentore, nel caso in cui l'abitazione sia destinata ad abitazione principale e lo stesso detentore vi risieda con il proprio nucleo familiare e ne abbia stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica. In tal caso il proprietario verserà la propria quota a seconda di quanto stabilito dal Regolamento Comunale;
- aliquota dell'1 per mille ai fabbricati rurali ad uso strumentale ed ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ("beni merce"), purché non locati;
- aliquota dell'1,4 per mille a tutti gli altri immobili, tranne i terreni agricoli, in quanto esclusi per legge dal campo di applicazione della TASI e con la riduzione dell'imposta al 75% per gli immobili locati a canone concordato;

ACCERTATO, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso applicando le aliquote e le detrazioni sopra indicate ammonta ad euro 400.000,00;

VISTO inoltre il Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016 (decreto Milleproroghe 2017), con il quale, tra l'altro, è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D. Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore I "Affari Generali, Tributi e Personale" – dr.ssa Patrizia Piovan ed in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Settore Economico Finanziario – rag. Antonietta Bovo;

Con votazione, palese espressa per alzata di mano, che riporta il seguente esito:

Presenti: n. 13

Favorevoli: n. 11

Contrari: n. --

Astenuti: n. 2 (Cons. Mantini Elio, Franchetto Gianluca)

Votanti: n. 11

D E L I B E R A

1. **di determinare** le aliquote e le detrazioni relative al tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017, **confermando le aliquote dell'anno precedente** e come di seguito indicato:

- ✓ aliquota del **2 per mille** per le abitazioni principali esclusivamente di categoria catastale A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze;
- ✓ aliquota dell' **1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale ed ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ("beni merci"), purché non locati;
- ✓ aliquota dell' **1,4 per mille** per tutti gli altri immobili, esclusi i terreni agricoli e con la **riduzione dell'imposta al 75%** per gli immobili locati a canone concordato;
- ✓ detrazione d'imposta per le abitazioni principali, esclusivamente di categoria catastale A/1, A/8, e A/9, pari ad **€ 25,00** per ogni figlio, minore di 26 anni, del proprietario o del titolare del diritto reale purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nello stesso nucleo;
- ✓ ulteriore detrazione d'imposta per le abitazioni principali, esclusivamente di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, pari ad **€ 50,00** per i nuclei familiari in cui sia presente un portatore di handicap con un

grado di invalidità del 100% e/o con una certificazione handicap, in stato di gravità, ai sensi della Legge 104, art. 3, comma 3;

- ✓ esonero dal pagamento per tutte le altre abitazioni principali e quelle a queste assimilate per legge e relative pertinenze, alle condizioni richieste dalla vigente normativa;
 - ✓ esonero dal pagamento del tributo relativamente alla quota del detentore, nel caso in cui l'abitazione sia destinata ad abitazione principale e lo stesso detentore vi risieda con il proprio nucleo familiare e ne abbia stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica. In tal caso il proprietario verserà la propria quota a seconda di quanto stabilito dal Regolamento Comunale;
2. **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico individuato con decreto interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi del D.Lgs. del 28 settembre 1998 n. 360, entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro il termine ultimo del 14 ottobre 2016;
3. **di dare altresì atto** che la trasmissione telematica di cui al punto precedente costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214 e non deve pertanto essere seguita dalla spedizione dei documenti in formato cartaceo o mediante PEC.

Indi, stante l'urgenza di rispettare le tempistiche dei successivi adempimenti, derivanti dal presente atto, con separata votazione palese espressa per alzata di mano, che riporta il seguente esito:

Presenti: n. 13
Favorevoli: n. 11
Contrari: n. --
Astenuiti: n. 2 (Cons. Mantini Elio, Franchetto Gianluca)
Votanti: n. 11

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il **Responsabile del Settore interessato**, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere Favorevole

Data 19-01-2017

Il Responsabile
PIOVAN PATRIZIA

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore interessato, il sottoscritto **Responsabile del Settore Finanziario**, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere Favorevole

Data 23-01-2017

Il Responsabile
BOVO ANTONIETTA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
DAL ZILIO MAURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
CESCON GIAMPIETRO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA (art. 134 D.Lgs.18.08.2000 n.267)

La presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio del comune a norma delle vigenti disposizione di legge;
- è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs.18.08.2000 n.267;
- è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini (art.134, comma3, D.Lgs.18.08.2000 n. 267)
in data _____

Li, _____

Il Vice Segretario
Dr.ssa Patrizia Piovan